SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 20 ottobre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 ottobre 2001, n. **377.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 ottobre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

URBANI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 AGOSTO 2001, N. 336.

All'articolo 1:

al comma 1, lettera a)*, capoverso 1, dopo la parola:* «condannate» *sono inserite le seguenti:* «anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni»; *le parole:* «competizioni agonistiche» *ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti:* «manifestazioni sportive» *e la parola:* «competizioni» *è sostituita dalla seguente:* «manifestazioni»;

al comma 1, lettera a)*, capoverso 2, dopo le parole:* «il questore può prescrivere» *sono inserite le seguenti:* «, tenendo conto dell'attività lavorativa dell'invitato,»; *la parola:* «competizioni» *è sostituita dalla seguente:* «manifestazioni»;

al comma 1, lettera c)*, capoverso 3, il primo periodo è sostituito dal seguente:* «La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed è immediatamente comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l'interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura.»; *nel secondo periodo, le parole:* «se ritiene la sussistenza dei» *sono sostituite dalle seguenti:* «se ritiene che sussistano i»; *nell'ultimo periodo, dopo le parole:* «se il pubblico ministero» *sono inserite le seguenti:* «con decreto motivato»;

al comma 1, lettera c)*, capoverso 6, primo periodo, le parole:* «l'arresto» *sono sostituite dalle seguenti:* «la reclusione» *e dopo le parole:* «diciotto mesi» *sono inserite le seguenti:* «o con la multa fino a lire tre milioni»; *nel terzo periodo sono soppresse le parole:* «, prescrivendo all'imputato di presentarsi personalmente una o più volte in un ufficio o comando di polizia nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni agonistiche specificamente indicate, per un periodo non superiore a tre anni»;

al comma 1, lettera c)*, il capoverso 7 è soppresso;*

al comma 1, la lettera d) *è sostituita dalla seguente:*

«*d)* dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

"Art. 6-*bis (Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive). — 1.* Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito, se dal fatto deriva un pericolo concreto per le persone, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni."»;

al comma 1, lettera f)*, il capoverso 1-*bis *è sostituito dal seguente:*

«1-*bis.* Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifesta-

zioni sportive, nell'ipotesi in cui già non si applichino gli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, e per quelli di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, della presente legge, si applicano gli articoli 381 e 384 del codice di procedura penale»;

al comma 1, lettera f)*, capoverso 1*-ter*, le parole:* «e alla prescrizione» *sono soppresse, e, in fine, le parole:* «commi 1 e 2» *sono sostituite dalle seguenti:* «comma 1»;

al comma 1, lettera f)*, il capoverso 1*-quater *è soppresso;*

al comma 1, lettera g)*, nell'articolo 8*-ter *ivi richiamato, capoverso 1, le parole:* «competizioni agonistiche» *sono sostituite dalle seguenti:* «manifestazioni sportive»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Nella legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovunque ricorrano, le parole: "competizioni agonistiche" sono sostituite dalle seguenti: "manifestazioni sportive"».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «competizioni agonistiche» *sono sostituite dalle seguenti:* «manifestazioni sportive».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis (Norme di interpretazione autentica). — 1.* Per manifestazioni sportive ai sensi degli articoli 1 e 2, si intendono le competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

2. All'articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per incitamento, inneggiamento e induzione alla violenza deve intendersi la specifica istigazione alla violenza in relazione a tutte le circostanze indicate nella prima parte del comma».

Nel titolo del decreto-legge, la parola: «competizioni» *è sostituita dalla seguente:* «manifestazioni».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 610):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro per i beni e attività culturali (URBANI), dal Ministro dell'interno (SCAJOLA) e dal Ministro della giustizia (CASTELLI) il 21 agosto 2001.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 7 settembre 2001 con pareri delle commissioni 1ª e 7ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità l'11 settembre 2001.

Esaminato dalla 2ª commissione il 19, 20, 26 e 27 settembre 2001.

Esaminato in aula il 3 ottobre 2001 e approvato il 9 ottobre 2001.

Camera dei deputati (atto n. 1720):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 9 ottobre 2001 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I e VII.

Esaminato dalla II commissione il 10 ottobre 2001.

Esaminato in aula il 10 ottobre 2001 e approvato, con modificazioni, l'11 ottobre 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 610-*B*):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 15 ottobre 2001 con pareri delle commissioni 1ª e 7ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 16 ottobre 2001.

Esaminato in aula il 16 ottobre 2001 e approvato il 17 ottobre 2001.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193 del 21 agosto 2001.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 23.

01G0439

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2001.

Determinazione per l'anno scolastico 2001-2002 del contingente di personale della scuola da assumere con contratto a tempo indeterminato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare l'art. 39, come successivamente modificato ed integrato;

Considerato che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le proprie finalità istituzionali, ha esigenze del tutto specifiche e peculiari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 agosto 1999, previsto dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativo alla previsione di criteri, modalità e termini differenziati delle assunzioni, in particolare per il settore della scuola;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Uffi-*

ciale n. 18 del 23 gennaio 2001, che ha autorizzato per l'anno scolastico 2000-2001 un contingente non superiore a 40.000 unità di personale della scuola con contratto a tempo indeterminato;

Visto l'atto di programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato adottato dal Ministro della pubblica istruzione in data 16 novembre 2000 (nota D7/3374), concernente il personale del settore della scuola per gli anni scolastici 2000-2001, 2001-2002 e 2002-2003;

Considerato che detta programmazione triennale prevede un andamento decrescente, nell'arco del suindicato triennio, delle immissioni in ruolo dei vincitori dei concorsi a cattedre già espletati e del personale amministrativo (A.T.A.);

Ravvisata l'opportunità di dare corso all'attuazione della suindicata programmazione triennale della scuola come previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre 2000 e di graduare le immissioni in ruolo, tenuto anche conto che è tuttora in via di definizione il quadro completo delle diverse procedure concorsuali;

Vista la richiesta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (prot. 1848 in data 20 luglio 2001) relativa alle assunzioni di personale del settore della scuola per l'anno scolastico 2001-2002;

Considerato che detta richiesta ammonta complessivamente a 37.700 unità di personale direttivo, docente, educativo e A.T.A. del settore della scuola;

Ritenuto di poter autorizzare un numero di assunzioni nell'anno scolastico 2001-2002 idoneo a sopperire il fabbisogno effettivo di personale del settore della scuola che a tutt'oggi ammonta a 105.902 unità, tenuto conto delle previsioni relative al turn-over annuale nel medesimo settore;

Considerato che il contingente autorizzato per l'anno scolastico 2000-2001 non è stato completamente utilizzato e che per l'anno scolastico 2001-2002 è stimato un turn-over di entità superiore a quello previsto dal citato atto di programmazione triennale delle assunzioni;

Ritenuto pertanto di poter autorizzare un numero di assunzioni nell'anno scolastico 2001-2002 idoneo a sopperire il predetto turn-over;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001;

Sulla proposta dei Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato è assegnato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a decorrere dal 1° settembre 2001, un contingente di personale direttivo, docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2001-2002 non superiore a trentacinquemila unità, comprensivo delle unità eventualmente rimaste inutilizzate del contingente assegnato per l'anno scolastico 2000-2001.

2. Detto contingente è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto dei fabbisogni prioritari.

3. Per le assunzioni del personale A.T.A. non può essere comunque superato il limite complessivo del relativo turn-over.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 agosto 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2001
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 119

01A11343

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 agosto 2001.

Delega delle funzioni e dei poteri demandati al Presidente del Consiglio dei Ministri e relativi all'attuazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali ai Ministri competenti per materia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di attività di Governo e di ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come modificata dal decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recanti riforme dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge», come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001, con il quale il Ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza è stato delegato, tra l'altro, all'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, così come modificata dalla legge n. 83/2000, per i casi di sciopero con astensione collettiva dal lavoro interessanti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche dei comparti di contrattazione collettiva e delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, di cui ai contratti collettivi nazionali quadro 12 giugno 1998 e 25 novembre 1998 e successive integrazioni; il personale delle magistrature, dell'Avvocatura dello Stato, della carriera prefettizia e diplomatica; i professori e ricercatori universitari; i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287; nonché il personale dipendente dagli enti di cui all'art. 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che le disposizioni recate dalla predetta legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, si applicano anche all'astensione collettiva dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori dipendenti da imprese, o da parte di lavoratori dipendenti da amministrazioni pubbliche non ricompresi nella delega al Ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza in data 9 agosto 2001, nonché da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, anche in convenzione, che incida sulla funzionalità dei servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;

Ritenuto opportuno, a tal fine, delegare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge n. 146/1990, e successive modificazioni, ai Ministri la cui competenza, anche per i casi di vigilanza, si estende ai settori interessati dalle astensioni da parte dei predetti lavoratori dipendenti da imprese o da amministrazioni pubbliche, in quanto non ricompresi nella precitata delega, o da enti non contemplati dal menzionato art. 70 del decreto legislativo n. 165/2001, nonché da parte di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, anche in convenzione;

Decreta:

Art. 1.

L'esercizio delle funzioni e dei poteri demandati al Presidente del Consiglio dei Ministri e relativi all'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, così come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, fatto salvo quanto previsto nella delega al Ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza di cui al decreto del 9 agosto 2001 citato in premessa, è delegato per i rispettivi ambiti di competenza al:

Ministro dell'interno;

Ministro della giustizia;

Ministro dell'economia e delle finanze;

Ministro delle attività produttive;

Ministro delle comunicazioni;

Ministro delle politiche agricole e forestali;

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Ministro della sanità;

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Ministro per i beni e le attività culturali.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2001

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2001
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 96

AVVERTENZA:

Per effetto dell'errata corrige a rettifica della delega attribuita al Ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001, il Ministro è delegato, per quanto concerne i casi di sciopero con astensione collettiva dal lavoro interessanti il personale delle magistrature, limitatamente al personale delle magistrature amministrativa e contabile.

01A11430

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 ottobre 2001.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° aprile 1995, 1° ottobre 1995, 1° aprile 1996, 1° ottobre 1998 e 1° aprile 2001, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° ottobre 2001 e scadenza 1° aprile 2002.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE II
UFFICIO V

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 593437/301 del 29 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° aprile 1995, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 9.707.690.000,00;

n. 594373/311 del 26 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° ottobre 1995, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 7.801.629.866,92;

n. 786758/320 del 25 marzo 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° aprile 1996, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 8.083.928.248,92;

n. 472968/351 del 24 settembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 1998, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° ottobre 1998, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 10.062.437.563,16;

n. 011435/372 del 26 marzo 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 2001, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° aprile 2001, attualmente in circolazione per l'importo di euro 10.017.000.000,00,

i quali indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° ottobre 2001 e scadenza 1° aprile 2002;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1° ottobre 2001, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali indicati nelle premesse il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle semestralità di scadenza 1° aprile 2002, è accertato nella misura del:

2,05% per i CCT settennali 1° aprile 1995/2002 (codice titolo 36713), cedola n. 14;

2,05% per i CCT settennali 1° ottobre 1995/2002 (codice titolo 36735), cedola n. 13;

2,05% per i CCT settennali 1° aprile 1996/2003 (codice titolo 36757), cedola n. 12;

1,90% per i CCT settennali 1° ottobre 1998/2005 (codice titolo 126385), cedola n. 7;

1,85% per i CCT settennali 1° aprile 2001/2008 (codice titolo 309710), cedola n. 2.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 1.744.893.720.385 così ripartite:

L. 385.332.532.785 per i CCT settennali 1° aprile 1995/2002 (codice titolo 36713);

L. 309.674.268.175 per i CCT settennali 1° ottobre 1995/2002 (codice titolo 36735);

L. 320.879.688.880 per i CCT settennali 1° aprile 1996/2003 (codice titolo 36757);

L. 370.188.323.630 per i CCT settennali 1° ottobre 1998/2005 (codice titolo 126385);

L. 358.818.906.915 per i CCT settennali 1° aprile 2001/2008 (codice titolo 309710),

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, corrispondente al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2001

p. *Il direttore:* CARMENINI MAINI

01A11474

DECRETO 10 ottobre 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 14 settembre 2001 e scadenza 15 settembre 2003; quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 ottobre 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 103.544 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 11 e 24 settembre 2001, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 14 settembre 2001 e scadenza 15 settembre 2003;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche di «CTZ-24», con decorrenza 14 settembre 2001 e scadenza 15 settembre 2003, fino all'importo massimo di 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale dell'11 settembre 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 settembre 2001.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale dell'11 settembre 2001, entro le ore 11 del giorno 10 ottobre 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale dell'11 settembre 2001.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'articolo 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto dell'11 settembre 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 11 ottobre 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 ottobre 2001, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, in applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo n. 213 del 1998, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 ottobre 2001; la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2003, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A11429

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Gogic Natasha di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gogic Natasha ha chiesto il riconoscimento del titolo di Visi fizikalni terapeut conseguito in Croazia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 giugno 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Visi fizikalni terapeut, rilasciato nel 1993 dalla facoltà di medicina dell'Università di Fiume (Croazia) alla sig.ra Gogic Natasha, nata a Rijeka (Croazia) il giorno 1° febbraio 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

2. La sig.ra Gogic Natasha è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di fisioterapista.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11247

DECRETO 25 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Hornova Sarka di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Hornova Sarka ha chiesto il riconoscimento del titolo di Fyzioterapeut conseguito nella Repubblica Ceca, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 giugno 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Fyzioterapeut, rilasciato nel 1997, dalla Scuola media statale superiore di pedagogia di Litomerice (Repubblica Ceca) alla sig.ra Hornova Sarka nata a Decin (Repubblica Ceca) il giorno 19 luglio 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

2. La sig.ra Hornova Sarka è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di fisioterapista.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11248

DECRETO 11 ottobre 2001.

Revoca su rinuncia di autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE, REVOCHE, IMPORT EXPORT, SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto legislativo del 18 febbraio 1997, n. 44, che modifica il decreto legislativo del 29 maggio 1991, n. 178, già modificato dal decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 541;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del decreto;

Considerato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto la ditta C.O.C. Farmaceutici S.r.l., titolare delle corrispondenti autorizzazioni, ha presentato richiesta di rinuncia alle autorizzazioni all'immissione in commercio;

Decreta:

Sono revocate, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato dall'art. 1, lettera *g),* del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, su rinuncia della ditta C.O.C. Farmaceutici S.r.l., le autorizzazioni all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali:

ACIDO NALIDIXICO:

20 compresse 500 mg - A.I.C. n. 032649 016.

ACQUA DI CALCE:

flacone 100 g - A.I.C. n. 032651 010;

flacone 1000 g - A.I.C. n. 032651 022.

ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI:

fiala 1 ml - A.I.C. n. 032655 019;

fiala 2 ml - A.I.C. n. 032655 021;

fiala 3 ml - A.I.C. n. 032655 033;

fiala 5 ml - A.I.C. n. 032655 045;

fiala 10 ml - A.I.C. n. 032655 058;

2 fiale 1 ml - A.I.C. n. 032655 072;

2 fiale 2 ml - A.I.C. n. 032655 084;

2 fiale 3 ml - A.I.C. n. 032655 096;

2 fiale 5 ml - A.I.C. n. 032655 108;

2 fiale 10 ml - A.I.C. n. 032655 110;

5 fiale 1 ml - A.I.C. n. 032655 134;

5 fiale 2 ml - A.I.C. n. 032655 146;

5 fiale 3 ml - A.I.C. n. 032655 159;

5 fiale 5 ml - A.I.C. n. 032655 161;

5 fiale 10 ml - A.I.C. n. 032655 173;

10 fiale 1 ml - A.I.C. n. 032655 197;

10 fiale 2 ml - A.I.C. n. 032655 209;

10 fiale 3 ml - A.I.C. n. 032655 211;

10 fiale 5 ml - A.I.C. n. 032655 223;

10 fiale 10 ml - A.I.C. n. 032655 235.

ADRENALINA:

5 fiale da 0,5 mg/1 ml - A.I.C. n. 032656 011;

5 fiale da 1 mg/1 ml - A.I.C. n. 032656 023.

ALOPERIDOLO:

5 fiale da 2 mg/1 ml - A.I.C. n. 032657 013.

AMIDO GLICEROLATO:

tubo 30 g - 032658015;

barattolo 1000 g - A.I.C. n. 032658 027.

AMINOFILLINA:

5 fiale da 240 mg/10 ml - A.I.C. n. 032659 017.

AMITRIPTILINA CLORIDRATO:

30 compresse rivestite da 10 mg - A.I.C. n. 032660 019.

ARGENTO PROTEINATO:

0,5% gocce nasali BB flacone 10 g - A.I.C. n. 032662 013;

1% gocce nasali AD flacone 20 g - A.I.C. n. 032662 025.

BLU DI METILENE:

5 fiale da 100 mg/10 ml - A.I.C. n. 032666 012;

5 fiale da 50 mg/5 ml - A.I.C. n. 032666 024.

BROMOSULFOFTALEINA SODICA:

5 fiale da 500 mg/10 ml - A.I.C. n. 032667 014.

CALCIO CARBONATO E MAGNESIO IDROSSIDO:

30 compresse 500 mg+150 mg - A.I.C. n. 032668 016.

CALCIO CLORURO:

5 fiale da 1 g/10 ml - A.I.C. n. 032669 018;

5 fiale da 500 mg/10 ml - A.I.C. n. 032669 020.

CALCIO E MAGNESIO CLORURO:

soluzione da diluire 5 fiale 10 ml - A.I.C. n. 032670 010.

CALCIO EDETATO BISODICO:

5 fiale da 1 g/10 ml - A.I.C. n. 032671 012.

CALCIO GLUCONATO:

5 fiale da 1000 mg/10 ml - A.I.C. n. 032672 014;

5 fiale da 500 mg/5 ml - A.I.C. n. 032672 026.

CANFORA:

soluzione alcoolica 10% flacone 100 ml - A.I.C. n. 032673 016;

soluzione alcoolica 10% flacone 1000 ml - A.I.C. n. 032673 028.

CHININA CLORIDRATO:

fiala da 500 mg/2 ml - A.I.C. n. 032676 013.

CLORAMFENICOLO:

soluzione oftalmica 0,5% flacone 10 ml - A.I.C. n. 032678 017;

12 capsule da 250 mg - A.I.C. n. 032678 029.

CLOROCHINA BIFOSFATO:

30 compresse da 250 mg - A.I.C. n. 032680 011.

CLORPROMAZINA CLORIDRATO:

5 fiale da 25 mg/2 ml - A.I.C. n. 032682 015.

COLLODIO ALL'ACIDO SALICILICO:

flacone 10 g - A.I.C. n. 032683 017.

DESTROMETORFANO BROMIDRATO:

gocce 1,5% flacone 20 ml - A.I.C. n. 032684 019.

DIFENIDRAMINA CLORIDRATO:

20 compresse da 25 mg - A.I.C. n. 032686 014.

DIMENIDRINATO:

15 compresse 50 mg - A.I.C. n. 032687 016.

EFEDRINA CLORIDRATO:

5 fiale da 10 mg/1 ml - A.I.C. n. 032690 012;

5 fiale da 25 mg/1 ml - A.I.C. n. 032690 024.

EMETINA CLORIDRATO:

10 fiale da 20 mg/1 ml - A.I.C. n. 032691 014.

ERGOMETRINA TARTRATO:

20 compresse da 1 mg - A.I.C. n. 032692 016.

FENILBUTAZONE:

20 compresse rivestite da 200 mg - A.I.C. n. 032693 018.

FENILEFRINA CLORIDRATO E IDROCORTISONE ACETATO:

0,3%+0,5% gocce nasali flacone 10 ml - A.I.C. n. 032695 013.

FENOBARBITALE SODICO:

5 fiale da 100 mg/2 ml - A.I.C. n. 032696 015;

5 fiale da 30 mg/1 ml - A.I.C. n. 032696 027.

FENOLSULFONFTALEINA:

5 fiale da 6 mg/1 ml - A.I.C. n. 032697 017.

FUCSINA FENICA:

0,3% flacone 25 ml - A.I.C. n. 032701 017.

FUROSEMIDE:

5 fiale da 20 mg/2 ml - A.I.C. n. 032702 019.

GLICEROLO:

12 supposte da 750 mg - A.I.C. n. 032704 049;

12 supposte da 1500 mg - A.I.C. n. 032704 052;

12 supposte da 2500 mg - A.I.C. n. 032704 064.

GLUCOSIO:

5% fiala 10 ml - A.I.C. n. 032706 018;

10% fiala 10 ml - A.I.C. n. 032706 032;

20% fiala 10 ml - A.I.C. n. 032706 057;

33% fiala 10 ml - A.I.C. n. 032706 069.

IDROCORTISONE ACETATO E NEOMICINA SOLFATO:

1%+0,5% pomata oftalmica tubo 5 g - A.I.C. n. 032708 012;

1,5%+0,5% soluzione oftalmica flacone 10 ml - A.I.C. n. 032708 024.

IODIO:

soluzione alcoolica I, flacone 25 ml - A.I.C. n. 032709 014;

soluzione alcoolica I, flacone 50 ml - A.I.C. n. 032709 026;

soluzione alcoolica II, flacone 25 ml - A.I.C. n. 032709 038.

IODIO IODURATO:

unguento tubo 30 g - A.I.C. n. 032710 016.

ITTIOLO:

unguento tubo 30 g - A.I.C. n. 032711 018.

LIDOCAINA CLORIDRATO E IDROCORTISONE ACETATO:

1,5%+1% crema tubo 30 g - A.I.C. n. 032713 012;

1,5%+1% unguento tubo 30 g - A.I.C. n. 032713 024.

LIMONATA CITROMAGNESIACA:

polvere busta 100 g - A.I.C. n. 032715 017.

LITIO CARBONATO:

10 capsule da 300 mg - A.I.C. n. 032716 019;

20 capsule da 300 mg - A.I.C. n. 032716 021;

50 capsule da 300 mg - A.I.C. n. 032716 033;

50 compresse da 300 mg - A.I.C. n. 032716 045.

METRONIDAZOLO:

20 compresse da 250 mg - A.I.C. n. 032717 011.

NEOMICINA SOLFATO:

pomata oftalmica 0,5% tubo 5 g - A.I.C. n. 032722 011;

soluzione oftalmica 0,5% flacone 10 ml - A.I.C. n. 032722 023.

OLIO DI VASELINA STERILE:

fiala da 10 ml - A.I.C. n. 032723 013.

OLIO GOMENOLATO:

1% flacone 20 g - A.I.C. n. 032724 015;

2% flacone 20 g - A.I.C. n. 032724 027.

PANTENOLO:

crema 5% tubo 30 g - A.I.C. n. 032726 010.

PASTA DI LASSAR:

tubo 30 g - A.I.C. n. 032728 014;

barattolo 1000 g - A.I.C. n. 032728 026.

PASTA MOLLE DI UNNA:

tubo 30 g - A.I.C. n. 032729 016;

barattolo da 1000 g - A.I.C. n. 032729 028.

PILOCARPINA CLORIDRATO:

pomata oftalmica 1% tubetti 10 monodosi 0,5 g - A.I.C. n. 032730 018;

pomata oftalmica 4% tubetti 10 monodosi 0,5 g - A.I.C. n. 032730 057;

pomata oftalmica 2% tubetti 10 monodosi 0,5 g - A.I.C. n. 032730 032.

PIPERAZINA ADIPATO:

20 capsule da 300 mg - A.I.C. n. 032731 010.

PIRIMETAMINA:

10 compresse da 25 mg - A.I.C. n. 032732 012.

POTASSIO CLORURO:

soluzione da diluire 5 fiale da 20 meq/10 ml - A.I.C. n. 032733 014.

POTASSIO FOSFATO:

soluzione da diluire 5 fiale da 20 meq/10 ml - A.I.C. n. 032734 016.

POTASSIO IODURO:

gocce, 50% flacone 20 ml - A.I.C. n. 032735 019.

PROCAINAMIDE CLORIDRATO:

5 fiale da 500 mg/5 ml - A.I.C. n. 032736 011.

PROPIFENAZONE:

20 compresse da 300 mg - A.I.C. n. 032738 015.

RIFAMPICINA:

8 capsule da 150 mg - A.I.C. n. 032739 017;

8 capsule da 300 mg - A.I.C. n. 032739 029.

SALOLO E MENTOLO:

3%+1% colluttorio soluzione alcoolica flacone 50 ml - A.I.C. n. 032740 019.

SCOPOLAMINA BROMIDRATO:

5 fiale 0,25 mg/1 ml - A.I.C. n. 032742 013.

SODIO CITRATO:

5 fiale da 38 mg/1 ml - A.I.C. n. 032743 015.

SODIO CITRATO BIIDRATO:

20 compresse da 500 mg - A.I.C. n. 032744 017.

SODIO CLORURO:

fiala da 90 mg/10 ml - A.I.C. n. 032745 010.

SODIO EDETATO:

5 fiale da 0,5 g/5 ml - A.I.C. n. 032746 012;

5 fiale da 2 g/10 ml - A.I.C. n. 032746 024.

SODIO FLUORURO:

100 compresse da 0,55 mg - A.I.C. n. 032747 014;

100 compresse da 2,2 mg - A.I.C. n. 032747 026.

SOLFO-ALCALINO:

unguento tubo 30 g - A.I.C. n. 032748 016.

SOLUZIONE POLISALINICA CONCENTRATA CON POTASSIO:

soluzione da diluire 5 fiale 10 ml - A.I.C. n. 032749 018.

SOLUZIONE POLISALINICA CONCENTRATA SENZA POTASSIO:

soluzione da diluire 5 fiale 10 ml - A.I.C. n. 032750 010.

SULFADIAZINA SODICA:

5 fiale da 250 mg/1 ml - A.I.C. n. 032753 016.

TETRACICLINA CLORIDRATO:

16 capsule 250 mg - A.I.C. n. 032754 018.

VASELINA BORICA:

3% unguento tubo 30 g - A.I.C. n. 032755 011.

ZINCO SOLFATO:

tubo 30 g - A.I.C. n. 032756 013.

Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2001

Il dirigente: GUARINO

01A11359

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 27 giugno 2001.

Iscrizione di varietà di specie agrarie nel relativo Registro nazionale delle varietà.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001 con il quale sono attribuite, in via provvisoria, la reggenza degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nelle riunioni del 19 dicembre 2000 e del 17 gennaio 2001 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di mais e sorgo indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate:

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di mais e sorgo, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe FAO	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
006616	Corona	600	HS	Asgrow Seed Company (USA)
006822	Ciad	600	HS	Dekalb Genetics Corporation (USA) e Dekalb Italia S.p.a.
006889	TR208	300	HS	Triumph Seed Corporation Inc. (USA)

SORGO

Codice	Denominazione	Classe FAO	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
007015	Potus	400	HS	Novartis Seeds SA (F)
007022	Carggo	400	HS	Dekalb Genetics Corporation (USA) e Dekalb Italia S.p.a.
007023	Kinggo	400	HS	Dekalb Genetics Corporation (USA) e Dekalb Italia S.p.a.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2001

Il direttore generale reggente: RIGILLO

01A11096

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 agosto 2001.

Ammissione di progetti e centri di ricerca di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997, per complessive L. 19.364.900.000 (€ 10.001.136,21).

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI - SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO V

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal comitato nella riunione del 19 giugno 2001 di cui alla nota n. 72 in pari data, riguardante lo stralcio del verbale della citata seduta e contenente i progetti per i quali il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Vista la disponibilità del cap. 7365;

Considerato che per tutti i progetti proposti per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo sono ammessi alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: ACS DOBFAR S.P.A. - Tribiano (Milano) - (classificata grande impresa).

Progetto: S294-P.

Titolo del progetto: sviluppo di un nuovo antibiotico a struttura lipopolipeptidica: «Daptomicina».

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 7.100.000.000 di cui:

in zona non eleggibile L. 0;

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *a):* L. 0;

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *c):* L. 7.100.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 *b):* L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 7. 100.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 7.100.000.000 per ricerca industriale e L. 0 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 5.262.900.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.754.300.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 70,00%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 74,13%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 20 gennaio 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 15 ottobre 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

L'azienda a fornire all'esperto, in sede di capitolato tecnico, ragguagli adeguati sulla disponibilità di personale idoneo a fronteggiare il progetto e ad indicare in capitolato tecnico le eventuali attività di competenza della Cubist e della Eli Lilly necessarie per lo svolgi-

mento del progetto, in modo tale che l'esperto possa verificare l'avanzamento anche delle eventuali attività di competenza dei partners.

Ditta: I.D.F. DOLCIARIA S.P.A. - Riposto (Catania) - (classificata grande impresa).

Progetto: S412-P.

Titolo del progetto: granita da congelare.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 2.210.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 0;

in zona art. 87, paragrafo 3, lett. *a)*: L. 2.210.000.000;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*: L. 0;

in zona obiettivo 2: L. 0;

in zona phasing out: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 2.210.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 0 per ricerca industriale e L. 2.210.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 2, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 1.044.600.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 522.300.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 45,00%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 47,27%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 8 luglio 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 7 aprile 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: ALKAM S.R.L. - Cordignano (Treviso) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S466-P.

Titolo del progetto: blow moulding di PET in ciclo integrato con controllo dei profili termici;

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 2.075.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 0;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *a)*: L. 0;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*: L. 0;

in zona obiettivo 2: L. 2.075.000.000;

in zona phasing out: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 2.075.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 996.000.000 per ricerca industriale e L. 1.079.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 1.379.000.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 689.500.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 62,00%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 66,46%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 24 mesi a partire dal 1° ottobre 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 27 giugno 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

La stipula del contratto di finanziamento è subordinata all'ottenimento di una copertura finanziaria, pari alla quota bancaria, per il periodo compreso tra il termine dell'offerta di credito (28 febbraio 2002) ed il termine del progetto (30 settembre 2002).

Ditta: SIEMENS AUTOMATIVE S.P.A. - Milano (classificata grande impresa).

Progetto: S509-P.

Titolo del progetto: elettroiniettore di seconda generazione per iniezione diretta di benzina ad alta pressione in camera di combustione, funzionamento con sistema di attuazione piezoelettrico.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 15.880.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 0;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *a)*: L. 0;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*: L. 0;

in zona obiettivo 2: L. 15.880.000.000;

in zona phasing out: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 15.880.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 11.882.000.000 per ricerca industriale e L. 3.998.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 10.094.200.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 3.364.730.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 58,71%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 63,57%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° gennaio 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 26 settembre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: DE. COM S.R.L. - Marcianise (Caserta) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S513-P.

Titolo del progetto: processi e formulazioni poliuretaniche innovativi per la creazione di forme cave.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 2.250.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 0;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *a)*: L. 2.250.000.000;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*: L. 0;

in zona obiettivo 2: L. 0;

in zona phasing out: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 2.250.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 1.509.000.000 per ricerca industriale e L. 741.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 2, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 1.584.200.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 528.070.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 66,77%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 70,41%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° gennaio 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 2 ottobre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

La relativa spesa di L. 19.364.900.000 (€ 10.001.136,21), di cui all'articolo 1 del presente decreto, grava sul capitolo 7365 P.G.02 anno 2001.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2001

Il direttore generale: CRISCUOLI

01A11095

DECRETO 7 agosto 2001.

Ammissione di progetti e centri di ricerca di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997, per complessive L. 54.115.300.000 (€ 27.948.220,03).

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI - SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO V

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal comitato nella riunione del 3 luglio 2001 ed in particolare i progetti per i quali il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Vista la disponibilità del cap. 7365;

Considerato che per tutti i progetti proposti per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di centro di ricerca è ammesso, in via provvisoria, alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: ELASIS - SISTEMA RICERCA FIAT NEL MEZZOGIORNO S.C.P.A. - Pomigliano d'Arco (Napoli) - (classificata grande impresa).

Progetto: S059-C/F.

Tipologia dell'iniziativa: ampliamento di un centro di ricerca con annesso progetto di formazione.

Progetto del centro di ricerca:

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 1° agosto 1998.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal 1° agosto 1998 ad eccezione per i costi di progettazione e per gli studi di fattibilità la cui ammissibilità decorre dai dodici mesi precedenti al 31 luglio 1998.

Entità dell'investimento ammesso ai benefici di legge: L. 46.235.000.000.

Luogo di svolgimento: Pomigliano d'Arco (Napoli).

Ammontare massimo complessivo del contributo in conto capitale L. 28.977.100.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 9.659.030.000.

Intensità di intervento in termini di ESL 0,00% e in termini di ESN 40,00%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL e dell'ESN vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,95%.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Progetto di formazione:

Entità delle spese ammissibili: L. 5.099.000.000.

Imputazione territoriale delle spese: attribuita alla zona interessata dalla realizzazione del centro di ricerca.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 3.824.000.000.

Percentuale d'intervento: 75,00%.

Durata del progetto: 19 mesi a partire dal 1° gennaio 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 31 luglio 1998.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

I seguenti progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo sono ammessi alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: C.R.F. S.C.P.A. - CENTRO RICERCHE FIAT - Orbassano (Torino) - (classificata grande impresa).

Progetto: S270-P.

Titolo del progetto: sviluppo di attuatori intelligenti per sistemi di controllo elettronico innovativi finalizzati a massimizzare il rendimento energetico e minimizzare l'impatto ambientale dei motori a combustione interna.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 7.827.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 0;

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *a)*: L. 4.845.000.000;

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *c)*: L. 2.982.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 *b*: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 7.827.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 3.936.000.000 per ricerca industriale e L. 3.891.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 2, 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 5.077.000.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.692.330.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 60,67%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 64,87%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,61%.

Durata del progetto: trenta mesi a partire dal 2 dicembre 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 2 settembre 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

La stipula del contratto è subordinata all'impegno da parte di CRF di comunicare tempestivamente l'uscita (se e quando dovesse avvenire) di Magneti Marelli dal Gruppo Fiat e le eventuali conseguenze del nuovo assetto societario di Magneti Marelli sullo sfruttamento industriale della presente ricerca, per la valutazione del caso.

Ditta: PETO ITALIANA S.R.L. - Parma (classificata grande impresa).

Progetto: S274-P.

Titolo del progetto: sviluppo ed acquisizione della tecnica dei marcatori molecolari in programmi di miglioramento genetico vegetale.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 5.773.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 200.000.000

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *a)*: L. 0;

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *c)*: L. 5.573.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 *b*: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 5.573.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 5.773.000.000 per ricerca industriale e L. 0 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 4.140.300.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.380.100.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 67,57%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 71,72%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 1° gennaio 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 16 settembre 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato,

ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditte: C.R.F. S.C.P.A. - CENTRO RICERCHE FIAT TORINO (Torino) e STMICROELETRONICS S.R.L. (Catania) - (classificate grandi imprese).

Progetto: S452-P/1 e S452-P/2.

Titolo del progetto: controllo di sistemi a celle a combustione per autotrazione.

Progetto S452-P/1 - Quota a carico di C.R.F S.c.p.a.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 12.250.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 450.000.000;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *a)*: L. 1.466.000.000;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*: L. 10.334.000.000;

in zona obiettivo 2: L. 0;

in zona phasing out: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 11.800.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 10.410.000.000 per ricerca industriale e, L. 1.840.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa, L. 9.010.000.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 3.303.300.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 68,59%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 73,55%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Progetto S452-P/2 - Quota a carico di STMicroeletronics S.r.l.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 4.094.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 0;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *a)*: L. 4.094.000.000;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*: L. 0;

in zona obiettivo 2: L. 0;

in zona phasing out: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 4.094.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: L. 3.280.000.000 per ricerca industriale e, L. 805.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 3.086.900.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.028.970.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 70,08%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 75,40%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, sono per il progetto S452-P/1 i punti 2, 3, 4 e 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997 e per il progetto S452-P/2 sono i punti 2, 4 e 6 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Durata complessiva del progetto: trentasei mesi a partire dal 1° gennaio 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 1° giugno 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 3.

La relativa spesa di L. 54.115.300.000 (€ 27.948.220,03), di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto grava sul capitolo 7365 P.G.02 anno 2001.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2001

Il direttore generale: CRISCUOLI

01A11097

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 marzo 2001.

Nomina di un componente della commissione per l'accertamento e verifica dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 15 della legge 2 agosto 1990, n. 233, che prevede la costituzione presso la Direzione provinciale del lavoro, ex ispettorato del lavoro, della commissione di accertamento e verifica ai fini del controllo dei requisiti per la iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1990, pubblicato sul foglio annunzi legali n. 22 del 12 aprile 1991, con il quale è stata istituita presso la Direzione provinciale del lavoro, ex ispettorato del lavoro, di Campobasso la commissione prevista dall'art. 15 della suddetta legge;

Visto, inoltre, il proprio decreto del 27 gennaio 1996, pubblicato nel foglio annunzi legali n. 12 del 27 febbraio 1996, con il quale è stata ricostituita detta commissione a seguito della soppressione dello SCAU prevista dall'art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Vista la nota del direttore della sede provinciale dell'I.N.A.I.L. di Campobasso del 21 febbraio 2001 con la quale è stato comunicato che dal 12 febbraio 2001 la dirigenza della sede è stata affidata al dott. Lino Cimini, che parteciperà quale titolare, e suo sostituto è stato confermato il sig. Giuseppe Bolli;

Rilevata la necessità di procedere alle conseguenti sostituzioni in seno alla suddetta commissione;

Decreta:

Il dott. Lino Cimini, direttore della sede provinciale I.N.A.I.L. di Campobasso, è nominato componente della commissione per l'accertamento e verifica dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale.

Il rag. Giuseppe Bolli, funzionario della sede provinciale I.N.A.I.L. di Campobasso, resta confermato sostituto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel foglio annunzi legali della provincia di Campobasso.

Campobasso, 13 marzo 2001

Il direttore provinciale: MARTONE

01A11060

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 2 ottobre 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge delle norme statutarie e di regolamento citate in nota:

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli nel giorno 17 settembre 2001.

1.1 È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli nel giorno 17 settembre 2001.

Motivazioni: la disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito di black-out dovuto al ripristino delle cabine ENEL danneggiate dall'alluvione; pertanto, la Procura della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, con decreto del 26 settembre 2001, ne ha autorizzato la chiusura per cause tecniche, dandone comunicazione a questa direzione regionale in data 26 settembre 2001 con nota prot. n. 49/2001.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 2 ottobre 2001

Il direttore regionale: ABATINO

01A11098

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193 del 21 agosto 2001), **coordinato con la legge di conversione 19 ottobre 2001, n. 377** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4)**, recante: «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di *manifestazioni* sportive».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Modifiche alla legge 13 dicembre 1989 n. 401, e successive modificazioni

1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2 dell'art. 6 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate *anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni* per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, e all'articolo 6-*bis*, commi 1 e 2, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di *manifestazioni sportive,* o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono *manifestazioni sportive* specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle *manifestazioni* medesime.

2. Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può prescrivere, *tenendo conto dell'attività lavorativa dell'invitato,* di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le *manifestazioni* per le quali opera il divieto di cui al comma 1.»;

b) dopo il comma 2 dell'articolo 6 è inserito il seguente:

«2-*bis*. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.»;

c) i commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 6 sono sostituiti dai seguenti:

«3. *La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed è immediatamente comunicata al Procuratore della Repubblica presso il tribunale, o al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l'interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura.* Il pubblico ministero, *se ritiene che sussistano i* presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero *con decreto motivato* non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive.

5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata superiore a tre anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.

6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con *la reclusione* da tre a diciotto mesi *o con la multa fino a lire tre milioni.* Nei confronti delle persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1 è consentito l'arresto nei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida dell'arresto, il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione delle misure coercitive previste dagli articoli 282 e 283 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del medesimo codice.

7. (soppresso)»;

d) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«*Art. 6*-bis (Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e invasione di campo in occasione di competizioni agonistiche) — *1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

2. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito, se dal fatto deriva un pericolo concreto per le persone, con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni.*»;

e) al comma 1 dell'articolo 8, dopo le parole: «arresto in flagranza» sono inserite le seguenti: «o di arresto eseguito a norma dei commi 1-*bis* e 1-*ter*.»;

f) dopo il comma 1 dell'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:

«*1*-bis. *Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, nell'ipotesi in cui già non si applichino gli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, e per quelli di cui all'articolo* 6-bis, *comma 1, della presente legge, si applicano gli articoli 381 e 384 del codice di procedura penale*»;

1-*ter*. Le disposizioni del comma 1-*bis* si applicano anche per il contravventore al divieto di cui all'articolo 6, *comma 1.*

1-*quater*. (soppresso);

g) dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

«Art. 8-*bis (Casi di giudizio direttissimo).* — 1. Per i reati indicati nell'articolo 6, comma 6, nell'articolo 6-*bis*, commi 1 e 2, e nell'articolo 8, comma 1, si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

Art. 8-*ter (Trasferte).* — 1. Le norme della presente legge si applicano anche ai fatti commessi in occasione o a causa di *manifestazioni sportive* durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.».

1-*bis. Nella legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovunque ricorrano, le parole: «competizioni agonistiche» sono sostituite dalle seguenti: «manifestazioni sportive».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo integrale degli articoli 6 e 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), e, per opportuna conoscenza, gli articoli 5 e 7, come modificati dalla presente legge:

«Art. 6 *(Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono* manifestazioni sportive). — *1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'art. 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, e all'art.* 6-bis, *commi 1 e 2, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificatamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime.*

2. Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può prescrivere, tenendo conto dell'attività lavorativa dell'invitato, di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1.

2-bis. *La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.*

3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed è immediatamente comunicata al Procuratore della Repubblica presso il tribunale, o al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l'interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive.

4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata superiore a tre anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.

6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa fino a tre milioni. Nei confronti delle persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1 è consentito l'arresto nei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida dell'arresto, il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione delle misure coercitive previste dagli articoli 282 e 283 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'art. 280 del medesimo codice.

7. (soppresso).

8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche.».

«Art. 5 *(Pene accessorie).* — 1. La condanna per i delitti di cui agli articoli 1 e 4 importa il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono *manifestazioni sportive* o si accettano scommesse autorizzate ovvero si tengono giuochi d'azzardo autorizzati.

2. Alla condanna per i delitti previsti dall'art. 1 consegue inoltre l'applicazione della pena accessoria di cui al primo comma dell'art. 32-*bis* del codice penale, limitatamente agli uffici direttivi delle società sportive.

3. Le pene accessorie di cui ai commi 1 e 2 non possono avere una durata inferiore a sei mesi né superiore a tre anni.».

«Art. 7 *(Turbativa di* manifestazioni sportive). — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque turba il regolare svolgimento di una *manifestazione sportiva* è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.

2. La competenza ad irrogare la sanzione spetta al prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato.».

«Art. 8 *(Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive).* — 1. Nei casi di arresto in flagranza *o di arresto eseguito a norma dei commi 1*-bis e *1*-ter per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono *manifestazioni sportive*.

1-bis. *Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, nelle ipotesi in cui già non si applichino gli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e per quelli di cui all'art. 6*-bis*, comma 1, della presente legge, si applicano gli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.*

1-ter. *Le disposizioni del comma 1*-bis *si applicano anche per il contravventore al divieto di cui all'art. 6, comma 1.*».

— Si riporta il testo dell'art. 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi):

«Art. 4. — Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere.

Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.».

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico):

«Art. 5. — È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.

Il contravventore è punito con l'arresto da sei a dodici mesi e con l'ammenda da L. 300.000 a L. 800.000.

Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l'arresto in flagranza.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 (Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa):

«2. È vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di cui al comma 1. Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.».

— Si riporta il testo degli articoli 280, 282, 283, 380, 381 e 384 del codice di procedura penale:

«Art. 280 *(Condizioni di applicabilità delle misure coercitive).* — 1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'art. 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per i delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.».

«Art. 282 *(Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria).* — 1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria.

2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato».

«Art. 283 *(Divieto e obbligo di dimora).* — 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede.

2. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi, senza l'autorizzazione del giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale ovvero, al fine di assicurare un più efficace controllo o quando il comune di dimora abituale non è sede di ufficio di polizia, dal territorio di una frazione del predetto comune o dal territorio di un comune viciniore ovvero di una frazione di quest'ultimo. Se per la personalità del soggetto o per le condizioni ambientali la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze cautelari previste dall'art. 274, l'obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell'ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale dimora.

3. Quando dispone l'obbligo di dimora, il giudice indica l'autorità di polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo dove fisserà la propria abitazione. Il giudice può prescrivere all'imputato di dichiarare all'autorità di polizia gli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli, con obbligo di comunicare preventivamente alla stessa autorità le eventuali variazioni dei luoghi e degli orari predetti.

4. Il giudice può, anche con separato provvedimento, prescrivere all'imputato di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro.

5. Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il giudice considera, per quanto è possibile, le esigenze di alloggio, di lavoro e di assistenza dell'imputato. Quando si tratta di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura autorizzata, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il programma di recupero prosegua.

6. Dei provvedimenti del giudice è data in ogni caso immediata comunicazione all'autorità di polizia competente, che ne vigila l'osservanza e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.».

«Art. 380 *(Arresto obbligatorio in flagranza)* — 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'art. 419 del codice penale;

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'art. 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'art. 600-*bis*, comma 1, delitto di pornografia minorile previsto dall'art. 600-*ter*, commi 1 e 2, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'art. 600-*quinquies* del codice penale;

e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o quella prevista dall'art. 625, comma 1, numero 2), prima ipotesi del codice penale salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, numero 4), del codice penale;

e-bis) delitti di furto previsti dall'art. 624-*bis* del codice penale salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, numero 4), del codice penale;

f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'art. 629 del codice penale;

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;

i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1982 n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'art. 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;

l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'art. 416-*bis* del codice penale;

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'art. 416, commi 1 e 3, del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere *a)*, *b)*, *c), d), f), g), i)* del presente comma.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo.

Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.».

«Art. 381 *(Arresto facoltativo in flagranza)* — 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni, ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:

a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'art. 316 del codice penale;

b) corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio prevista dagli articoli 319, comma 1 e 321 del codice penale;

c) violenza o minaccia a pubblico ufficiale prevista dall'art. 336, comma 2, del codice penale;

d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;

e) corruzione di minorenni prevista dall'art. 530 del codice penale;

f) lesione personale prevista dall'art. 582 del codice penale;

g) furto previsto dall'art. 624 del codice penale;

h) danneggiamento aggravato a norma dell'art. 635, comma 2, del codice penale;

i) truffa prevista dall'art. 640 del codice penale;

l) appropriazione indebita prevista dall'art. 646 del codice penale;

m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze di fatto.

4-*bis.* Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.».

«Art. 384 *(Fermo di indiziato di delitto)* — 1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi.

2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono al fermo di propria iniziativa.

3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l'indiziato ovvero sopravvengono specifici elementi che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero.».

Art. 2.

Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni

1. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di *manifestazioni sportive*.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), come modificato dalla presente legge:

«Il contravventore è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da L. 100.000 a L. 400.000. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda. *La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive*.».

Art. 2-*bis* (Norme di interpretazione autentica) — *1. Per manifestazioni sportive ai sensi degli articoli 1 e 2, si intendono le competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).*

2. All'art. 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per incitamento, inneggiamento e induzione alla violenza deve intendersi la specifica istigazione alla violenza in relazione a tutte le circostanze indicate nella prima parte del comma.

— Per il testo vigente dell'art. 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 1.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

01A11547

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Lincospectin»

Estratto decreto n. 159 del 3 settembre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario LINCOSPECTIN polvere solubile, nelle confezioni: barattolo da 150 g, A.I.C. n. 100237015, barattolo da 1500 g, A.I.C. n. 100237027 e bidoncino da 4500 g, A.I.C. n. 100237080 per polli e suini.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn S.p.a., sita in Milano, via Roberto Koch n. 12 - codice fiscale n. 07089990159.

Modifiche apportate:

produzione: è ora autorizzato il nuovo sito produttivo Pharmacia & Upjohn Animal Health Limited, Corby, Northants (UK) oltre a quello già autorizzato Pharmacia & Upjohn NV./S.A., Puurs, Belgio.

Indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche per la specie suini, sono ora le seguenti:

suini: cura delle seguenti malattie causate od associate ad agenti microbici sensibili alla lincomicina e alla spectinomicina: enterite necrotica superficiale (dissenteria emorragica) causata da rachispira hyodysenteriae, anche associata a Campylobact5er coli, enteriti batteriche semplici o complicate da E. coli, salmonella spp. e Lawsonia intracellularis (enteropatia proliferativi o ileite); artrite infettiva semplice p artrite settica da strepto, stafilococchi e micoplasmi.

Società ACME S.r.l. - Cavriago (Reggio Emilia) - codice fiscale n. 01305480350.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11125

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «AP Layerplus».

Estratto decreto R. n. 160 del 10 settembre 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario AP LAYERPLUS, vaccino inattivato in adiuvante oleoso, contro le infezioni da Pasteurella Anatipestifer e la pseudopeste dei polli e dei tacchini.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: officina di produzione Merial Italia S.p.a. sita in Noventa Padovana (Padova).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone 250 ml (1000 dosi) - A.I.C. n. 100090012.

Composizione: ogni dose di vaccino da 0,25 ml contiene:

principi attivi: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

eccipienti: paraffina liquida leggera 0,185 ml, sorbitan monoleato 0,020 ml, acqua p.p.i. q.b. a 0,25 ml;

conservanti: formaldeide libera inferiore a 0,125 mg, sodio etilmercurio tiosalicilato max 25 mcg.

Specie di destinazione: pollastre (da uova da consumo e da riproduzione) polli da carne, tacchini da carne, tacchini da riproduzione.

Indicazioni terapeutiche: profilassi vaccinale delle infezioni da P. Anatipestifer e della pseudopeste.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

01A11130

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Msvax»

Estratto decreto R. n. 161 del 10 settembre 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario MSVAX vaccino inattivato in adiuvante oleoso, contro le infezioni da Mycoplasma synoviae dei polli.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: officina di produzione Merial Italia S.p.a. sita in Noventa Padovana (Padova).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone 250 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 101187021.

Composizione: ogni dose di vaccino da 0,5 ml contiene:

principi attivi: mycoplasma synoviae, ceppo WVU 1853, con titolo, prima della inattivazione, non inferiore a 10^9 UFC;

eccipienti: paraffina liquida leggera 0,360 ml, sorbitan monoleato 0,040 ml, acqua p.p.i. q.b. a 0,5 ml;

conservanti: formaldeide libera inferiore a 0,25 mg, sodio etilmercurio tiosalicilato max 50 mcg;

inattivante: betapropiolattone.

Specie di destinazione: pollastre (da uova, da consumo e da riproduzione).

Indicazioni terapeutiche: profilassi vaccinale delle infezioni da Mycoplasma synoviae.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A11129

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dervaximyxo SG33».

Estratto decreto n. 162 del 10 settembre 2001

Prodotto medicinale per uso veterinario DERVAXIMYXO SG33, vaccino liofilizzato, a virus vivi attenuati contro la mixomatosi dei conigli - ceppo SG33.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: officina Merial Italia S.p.a. di Chignolo Po (Pavia) e officina Rhone Merieux di Lione (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola 1 flacone vaccino da 10 dosi + 1 flacone diluente da 1 ml - A.I.C. n. 102292036;

scatola 1 flacone vaccino da 20 dosi + 1 flacone diluente da 2 ml - A.I.C. n. 102292012;

scatola 1 flacone vaccino da 40 dosi + 1 flacone diluente da 4 ml - A.I.C. n. 102292024;

scatola 10 flaconi vaccino da 10 dosi cad. + 10 flaconi diluente 1 ml cad. - A.I.C. n. 102292048;

scatola 10 flaconi vaccino da 20 dosi cad. + 10 flaconi diluente 2 ml cad. - A.I.C. n. 102292051;

scatola 10 flaconi vaccino da 40 dosi cad. + 10 flaconi diluente 4 ml cad. - A.I.C. n. 102292063.

Composizione:

vaccino: una dose di vaccino ricostituito contiene:

principio attivo: virus attenuato della mixomatosi, ceppo SG33, con titolo non inferiore a $10^{2,7}$ DITC50;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

diluente: (flacone da 1 ml/10 dosi, 2 ml/20 dosi e 4 ml/40 dosi di vaccino) acqua p.p.i. q.b. a 0,1 ml.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva contro la mixomatosi.

Specie di destinazione: conigli da carne e da riproduzione.

Validità:

vaccino non ricostituito: 36 mesi;

diluente: 36 mesi.

Tempi di attesa: nulli.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11128

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cyclo Spray»

Estratto decreto n. 163 dell'11 settembre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario CYCLO SPRAY (Clortetraciclina cloridrato) spray per uso topico.

Titolare A.I.C.: Eurovet Animal Health B.V. - Handelsweg 25, 5531 AE Bladel - Paesi Bassi.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito presso la suddetta sede.

Procedura mutuo riconoscimento: n. NL/V/104/01/00.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: bombola spray da 270 ml - A.I.C. n. 103184014.

Composizione:

principio attivo: clortetraciclina HCl; il contenuto in principio attivo è pari a 3,210 g/contenitore (equivalenti al 2,45% p/p):

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini, ovini e suini.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione delle infezioni di ferite superficiali d'origine traumatica o chirurgica.

Il prodotto può essere utilizzato nell'ambito del trattamento di infezioni cutanee e podali, in particolare della dermatite interdigitale (zoppina, pedaina e difetti del piede), dermatite digitale causata da micro-organismi sensibili alla clortetraciclina.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile.

01A11121

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bio New Bi»

Estratto decreto R. n. 164 dell'11 settembre 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario BIO NEW BI vaccino inattivato in adiuvante oleoso, contro la bronchite infettiva e la pseudopeste dei polli.

Titolare A.I.C. Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, n. 16, codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: officina di produzione Merial Italia S.p.a., sita in Noventa Padovana (Padova).

Confezioni autorizzate e numeri A.I.C.: flacone 250 ml (1000 dosi) - A.I.C. n. 101108013.

Composizione: ogni dose di vaccino da 0,25 ml contiene:

principi attivi: virus lentogeno della pseudopeste, ceppo Ulster 2C, con titolo, prima della inattivazione, non inferiore a 10^{8}DIE50, virus della bronchite infettiva, ceppo M41, con titolo, prima della inattivazione, non inferiore a $10^{6,7}$DIE50;

eccipienti e conservanti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: pollastre (da uova, da consumo) polli da carne.

Indicazioni terapeutiche: profilassi vaccinale della bronchite infettiva e della pseudopeste.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: diciotto mesi.

Avvertenze: non deve essere somministrato alle galline riproduttrici.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

01A11120

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Neo Vet-Cillin Long Acting».

Estratto provvedimento n. 165 del 5 settembre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario NEO VET-CILLIN LONG ACTING.

Titolare A.I.C.: Vetem S.p.a., con sede legale in Porto Empedocle (Agrigento), lungomare Pirandello n. 8 - codice fiscale n. 0098870150.

Confezioni:

flacone da 50 ml, A.I.C. n. 100107010;

flacone da 100 ml, A.I.C. n. 100107022;

flacone da 250 ml, A.I.C. n. 100107034.

Oggetto del provvedimento: richiesta estensione d'uso ai tacchini e definizione tempi di sospensione.

Si autorizza l'estensione d'uso ai tacchini con un tempo di sospensione di dieci giorni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11126

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ascopirin»

Estratto decreto n. 165 del 17 settembre 2001

Specialità medicinale ASCOPIRIN (acido acetilsalicilico).

Titolare A.I.C.: Vaas S.p.a., con sede legale e fiscale in Capocolle di Bertinoro (Forlì), via Siena n. 268, codice fiscale n. 00876330408.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Capocolle di Bertinoro (Forlì), via Siena n. 268.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

busta da 100 g, A.I.C. n. 103263012;

sacchetto da 1 kg, A.I.C. n. 103263024;

sacco da 5 kg, A.I.C. n. 103263036.

Composizione: 100 grammi di prodotto contengono:

acido acetilsalicilico 40 g;

eccipienti: sodio citrato 55 g; sodio carbonato 5 g.

Specie di destinazione: vitelli, suini, polli.

Indicazioni terapeutiche: antipiretico, analgesico, antiflogistico ed antiaggregante piastrinico, sindromi infiammatorie, anche infettive, sindromi osteoarticolari e muscolari, stress termico.

Controindicazioni: evitare di trattare animali con complicazioni gastro-enteriche; da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano e in galline che producono uova destinate allo stesso utilizzo.

Tempo di attesa: nessuno.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11127

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Detenase»

Estratto provvedimento n. 166 dell'11 settembre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario DETENASE.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia n. 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Confezioni:

flacone da 250 ml, A.I.C. n. 102855018;

flacone da 1000 ml, A.I.C. n. 102855020.

Oggetto del provvedimento: estensione d'uso agli ovini in lattazione.

Si autorizza l'utilizzo della specialità medicinale suddetta, anche negli ovini in lattazione con un tempo di sospensione per il latte di zero ore, con conseguente eliminazione dell'avvertenza «non utilizzare in animali in lattazione».

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11124

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Seponver»

Estratto provvedimento n. 167 del 12 settembre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario SEPONVER soluzione iniettabile 5% - flaconi da 100, 250 e 500 ml - soluzione orale al 5% - flaconi da 1,5 e 10 litri - A.I.C. n. 100245.

Titolare A.I.C.: Janssen-Cilag S.p.a., con sede legale in Cologno Monzese (Milano), via M. Buonarroti n. 23, codice fiscale n. 00962280590.

Oggetto: modifica denominazione della specialità medicinale suddetta - variazione di tipo I.

È autorizzata la modifica della denominazione della specialità medicinale in questione da «Seponver» a «Flukiver».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11123

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Baytril Max»

Estratto provvedimento n. 170 del 12 settembre 2001

Specialità medicinale per uso veterinario BAYTRIL MAX flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102467014.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., viale Certosa, 130 - Milano, codice fiscale n. 05849130157.

Oggetto del provvedimento: richiesta estensione d'impiego alle bovine in lattazione.

Si autorizza, per il prodotto indicato in oggetto, l'estensione di impiego alle bovine in lattazione con un tempo di sospensione per il latte di tre giorni pari a sei mungiture.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A11122

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «E.L.F. - European Logistics Forum», in Genova.

Con decreto ministeriale del 25 settembre 2001 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «E.L.F. - European Logistics Forum» che avrà luogo a Genova dal 28 al 30 novembre 2001.

01A11255

Protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «B.T.S. - Borsa del turismo scolastico», in Genova.

Con decreto ministeriale del 25 settembre 2001 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «B.T.S. - Borsa del turismo scolastico» che avrà luogo a Genova dal 22 al 24 novembre 2001.

01A11256

Protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Quadrum SACA - Salone aste cornici accessori tecnologie grafica», in Bologna.

Con decreto ministeriale del 25 settembre 2001 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Quadrum SACA - Salone aste cornici accessori tecnologie grafica» che avrà luogo presso il quartiere fieristico di Bologna dal 21 al 24 febbraio 2002.

01A11257

Protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Nataleidea - 12ª mostra selezione del prodotto artigiano e d'arte per il regalo» e «Ideaneve - 12ª rassegna di proposte e prodotti per il turismo invernale», in Genova.

Con decreto ministeriale del 25 settembre 2001 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Nataleidea - 12ª mostra selezione del prodotto artigiano e d'arte per il regalo» e «Ideaneve - 12ª rassegna di proposte e prodotti per il turismo invernale» che avrà luogo a Genova dal 7 al 16 dicembre 2001.

01A11258

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651245/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - *Provvedimento 1° febbraio 2001 (*G.U. *n. 78 del 3 aprile 2001)*
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**508.000**	**262,36**
- semestrale	**289.000**	**149,26**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**416.000**	**214,85**
- semestrale	**231.000**	**119,30**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**115.500**	**59,65**
- semestrale	**69.000**	**35,64**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**107.000**	**55,26**
- semestrale	**70.000**	**36,15**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**273.000**	**140,99**
- semestrale	**150.000**	**77,47**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**106.000**	**54,74**
- semestrale	**68.000**	**35,12**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**267.000**	**137,89**
- semestrale	**145.000**	**74,89**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**1.097.000**	**566,55**
- semestrale	**593.000**	**306,26**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**982.000**	**507,16**
- semestrale	**520.000**	**268,56**

Integrando con la somma di **L. 150.000 (€ 77,47)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

	Lire	Euro
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**2.800**	**1,45**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**162.000**	**83,67**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**105.000**	**54,23**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**8.000**	**4,13**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Lire	Euro
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**1.300.000**	**671,39**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**1.500**	**0,77**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**4.000**	**2,07**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**474.000**	**244,80**
Abbonamento semestrale	**283.000**	**146,16**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.550**	**0,80**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520	☎ 800-864035 - Fax 85082242	☎ 800-864035

L. 1.500
€ 0,77